

Proc. E

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA**

Il Collegio composto da

Dott.	Angela Rivellese	Presidente
Dott.	Massimo Capocchetti	Giudice relatore
Dott.	Francesco Marchianò	Giudice Onorario
Dott.	Carla Sorace	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Questo procedimento è stato introdotto con ricorso ex art. 317 bis c.c. depositato il 16/5/08 proposto da _____ nei confronti di _____ essendo le parti genitori del minore _____ nato a Roma il _____ da una relazione della stessa _____ con _____ da entrambi riconosciuto; la ricorrente chiedeva in particolare che il figlio le fosse affidato in modo esclusivo con possibilità per lei di trasferirsi con il bambino in Canada e ciò in quanto, avendo perduto il posto di lavoro in Italia, la ricorrente medesima aveva intenzione di trovare una nuova occupazione in quel Paese dove abitano i suoi genitori; proponeva un calendario di frequentazioni con il padre, chiedendo altresì che fosse previsto l'obbligo per quest'ultimo di provvedere al mantenimento del figlio con il versamento alla madre della somma di 400,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'esito dell'udienza di comparizione, ove il resistente si costituiva con memoria chiedendo che il minore fosse affidato in modo condiviso tra i genitori ed opponendosi al suo trasferimento in Canada, in data 17/7/08 veniva emesso decreto con il quale Il Tribunale fissava in via provvisoria le modalità di affidamento e di frequentazione per il padre nonché un assegno di mantenimento; acquisite relazioni di servizio sociale, i procuratori depositavano memorie e note di replica.

Alla successiva udienza del ~~22/10/08~~ i genitori comparivano, confermando le precedenti dichiarazioni ed insistendo nelle richieste già formulate; acquisito il parere del P.M., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16/1/09.

Ritiene il Collegio che quanto statuito con il provvedimento provvisorio sia confacente all'interesse del minore e tenga nel dovuto conto le esigenze dei due genitori; il decreto va quindi sostanzialmente confermato, salva un'integrazione ed una definizione delle

modalità di permanenza del minore con i genitori in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali.

Va ribadito infatti quanto già ivi evidenziato e cioè che, quali che siano state le circostanze che hanno portato la ricorrente a lasciare il lavoro, tale situazione non può pregiudicare la stabilità abitativa raggiunta dal minore che ha sempre vissuto con la madre in Italia e per il quale risulta confermata, all'esito delle indagini di servizio sociale, l'esistenza di profondi rapporti affettivi con il padre e con la famiglia di origine di quest'ultimo; le pur comprensibili aspirazioni della madre ad ottenere un'occupazione lavorativa soddisfacente non possono prevalere sui bisogni e sulle necessità del bambino e d'altra parte la stessa ricorrente appare in grado con le sue capacità di reperire un'altra attività che le potrà consentire di rimanere in Italia; in ogni caso il Tribunale, secondo un principio che è alla base della legislazione minorile, deve assumere le sue decisioni avendo come punto di riferimento il preminente interesse del minore e nel caso di specie ha ravvisato nella possibilità per il bambino di continuare a vivere nel contesto abitativo ove è sempre rimasto.

Va quindi confermato l'affido di ~~_____~~ forma condivisa tra i genitori, fermo restando il collocamento presso la madre nell'abitazione di ~~_____~~ ove abita attualmente, se per la stessa ~~_____~~ riterrà di non poter più procrastinare la sua permanenza in Italia, si potrà rivedere tale decisione, stante la disponibilità del padre, dallo stesso più volte ribadita, ad avere l'affidamento del figlio presso la sua residenza, con conseguente regolamentazione dei rapporti con la madre ~~_____~~.

Quanto alla frequentazione del bambino con il padre e salvo ogni diverso accordo tra le parti, non vi sono motivi validi per non confermare quanto già disposto in via provvisoria, con la possibilità per il ~~_____~~ di tenere con sé il figlio a fine settimana ~~_____~~ dal venerdì ~~_____~~ alla domenica ~~_____~~ con un ~~_____~~ giorno infrasettimanale ~~_____~~ compatibilmente con gli impegni scolastici del bambino e lavorativi del padre, e ciò al fine di consentire anche alla madre di trascorrere con il figlio il suo tempo libero nei restanti fine settimana.

Durante l'estate può altresì essere prevista la facoltà per il padre di trascorrere con il bambino venti giorni consecutivi, mentre nel restante periodo il minore potrà restare con la madre con la possibilità per quest'ultima di condurlo anche fuori Italia; ugualmente durante le vacanze scolastiche di Natale ad anni alterni la madre potrà recarsi con il minore fuori Italia per dodici giorni mentre nell'anno in cui il bambino resterà in Italia trascorrerà sette giorni con ciascun genitore (alternando dal 24 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1); infine a

Pasqua ciascun genitore potrà tenerlo due giorni (sabato e domenica ovvero lunedì e martedì ad anni alterni).

Quanto all'aspetto economico vanno confermate le disposizioni di cui al decreto provvisorio e ciò in considerazione delle capacità di reddito di entrambi i genitori; è fatto quindi obbligo a _____ di versare ad _____ a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di 500,00 euro mensili rivalutabili in base agli indici ISTAT da versarsi entro il 5 di ogni mese e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche scolastiche e ricreative necessarie per il minore, purché preventivamente concordate.

P.Q.M.